

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	7.569.289,94	7.355.178,18		
2	Proventi da fondi perequativi	481.320,85	387.349,11		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	589.648,60	547.534,17		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	240.002,35	191.086,59		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	349.646,25	356.447,58		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.780.960,37	2.650.651,24	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	397.117,33	346.777,13		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.891.207,53	1.841.198,07		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	492.635,51	462.676,04		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	370.351,14	250.279,52	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		11.791.570,90	11.190.992,22		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.302.459,29	1.339.317,01	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.838.179,78	4.930.711,62	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	45.155,15	15.594,54	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	588.683,54	495.077,32		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	586.637,25	495.077,32		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	2.046,29			
13	Personale	2.056.668,02	2.374.840,51	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.361.606,04	1.528.055,02	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	7.723,04	7.713,87	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	508.882,20	1.153.323,17	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	845.000,80	367.017,98	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	10.334,69	28.870,78	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	260.286,25	208.450,49	B12	B12
17	Altri accantonamenti	26.201,74	1.317,75	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	159.806,80	72.230,06	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		10.649.381,30	10.994.465,10		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.142.189,60	196.527,12		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	9.774,82	2.954,56	C16	C16
Totale proventi finanziari		9.774,82	2.954,56		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	59.077,85	70.580,70	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	59.077,85	70.580,70		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		59.077,85	70.580,70		
totale (C)		-49.303,03	-67.626,14		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	334.963,00	137.495,39	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	134.750,99	45.000,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		21.779,70		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	196.584,09	7.758,97		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	3.627,92	62.956,72		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
totale proventi		334.963,00	137.495,39		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	97.131,57		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	33.046,37	24.792,08		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	20,12	6.675,36		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	64.065,08	7.066,00		E21d
totale oneri		97.131,57	38.533,44		
Totale (E) (E20-E21)		237.831,43	98.961,95		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.330.718,00	227.862,93		
26	Imposte (*)	203.032,68	232.540,27	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.127.685,32	-4.677,34	23	23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	15.407,12	22.256,56	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.327,19	3.220,91	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	17.734,31	25.477,47		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	26.058.864,81	17.528.033,89		
1.1	Terreni	211.164,63	139.540,00		
1.2	Fabbricati	326.796,21	376.199,89		
1.3	Infrastrutture	25.520.903,97	17.012.294,00		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.886.880,72	24.937.727,76		
2.1	Terreni	6.687.912,32	353.893,66	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	15.920.682,65	15.262.001,57		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	5.297,65	5.790,55	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.149,32	8.462,65	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	32.789,34	52.094,94		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	29.904,33	46.928,90		
2.7	Mobili e arredi	4.070,34	1.168,83		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	199.074,77	9.207.386,66	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	48.945.745,53	42.465.761,65		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	7.500,00	20.000,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	7.500,00	20.000,00		
2	Crediti verso	508,58	508,58	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	508,58	508,58	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.008,58	20.508,58		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	48.971.488,42	42.511.747,70		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	213.108,46	223.443,15	CI	CI
	Totale	213.108,46	223.443,15		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	860.069,74	738.198,09		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		703.910,82		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	845.630,11	34.287,27		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	14.439,63			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	787.744,73	1.036.391,99		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	220.401,11	432.582,12		
b	<i>imprese controllate</i>				CII2
c	<i>imprese partecipate</i>				CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	567.343,62	603.809,87	CII3	
3	Verso clienti ed utenti	222.830,46	132.001,82	CII1	CII1
4	Altri Crediti	84.388,53	90.256,97	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	1.179,00	6.102,57		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	83.209,53	84.154,40		
	Totale crediti	1.955.033,46	1.996.848,87		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni 2 altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII1,2,3,4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria	3.139.325,05	2.521.945,08		
	a Istituto tesoriere	3.139.325,05	2.521.945,08		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	672.421,87	593.343,25	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	23.835,97	10.251,95	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
	Totale disponibilità liquide	3.835.582,89	3.125.540,28		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.003.724,81	5.345.832,30		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.202,38	1.363,95	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.202,38	1.363,95		
	TOTALE DELL'ATTIVO	54.976.415,61	47.858.943,95		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC
A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	5.450.893,26	19.607.023,22	AI
	Riserve	26.063.726,93	5.151.578,41	
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	95.162,72	481.316,14	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale		90.300,60	AII, AIII
c	da permessi di costruire		4.579.961,67	
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	25.968.564,21	0,00	
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00	
	Risultato economico dell'esercizio	1.127.684,75	-4.677,34	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		32.642.304,94	24.753.924,29	
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	5.880,00	5.880,00	
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	92.236,13	89.509,31	
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	98.116,13	95.389,31	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		32.642.304,94	24.753.924,29	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			B1
2	per imposte			B2
3	altri	1.323.859,66	1.049.298,79	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.323.859,66	1.049.298,79	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		106.556,38	94.172,50	C
TOTALE T.F.R. (C)		106.556,38	94.172,50	
D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	1.124.609,85	1.469.296,20	
a	prestiti obbligazionari			D1e D2
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			
c	verso banche e tesoriere			D4
d	verso altri finanziatori	1.124.609,85	1.469.296,20	D5
2	Debiti verso fornitori	1.190.683,59	1.793.724,60	D7
3	Acconti			D6
4	Debiti per trasferimenti e contributi	545.646,66	421.026,99	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			
b	altre amministrazioni pubbliche	420.800,13	307.866,79	
c	imprese controllate			D9
d	imprese partecipate			D10
e	altri soggetti	124.846,53	113.160,20	
5	altri debiti	495.717,27	370.044,83	D12,D13,D14
a	<i>tributari</i>	163.737,46	143.206,01	
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	103.849,22	94.734,90	
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>		132.103,92	
d	<i>altri</i>	228.130,59		
TOTALE DEBITI (D)		3.356.657,37	4.054.092,62	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	243.295,63	277.224,80	E
	Risconti passivi	17.303.741,63	17.630.230,95	E
1	Contributi agli investimenti	17.303.741,63	17.578.470,41	
a	da altre amministrazioni pubbliche	17.303.741,63	17.578.470,41	
b	da altri soggetti			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi	37.237,47	51.760,54	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.547.037,26	17.907.455,75	
TOTALE DEL PASSIVO		54.976.415,61	47.858.943,95	
CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	152.168,33	81.872,47	
	2) beni di terzi in uso			
	3) beni dati in uso a terzi			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
	5) garanzie prestate a imprese controllate			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate			
	7) garanzie prestate a altre imprese			
TOTALE CONTI D'ORDINE		152.168,33	81.872,47	

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a)

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

COMUNE DI LOCOROTONDO

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

- 1. IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**
- 2. BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:
DEFINIZIONE E FUNZIONE**
- 3. AREA DEL CONSOLIDAMENTO**
- 4. LA PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO**
- 5. METODO DI CONSOLIDAMENTO**
- 6. LE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO**
- 7. BILANCIO CONSOLIDATO 2016**
- 8. NOTA INTEGRATIVA**

PREMESSA

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno dei principali aspetti del processo di riforma della pubblica amministrazione, tuttora in corso, attuato, in modo particolare, con la legge di riforma della contabilità pubblica (d.lgs 118/2011 così come modificato dal d.lgs 126/2014 per il comparto enti locali), la quale disciplina gli schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali, tra cui quelli da utilizzare per il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali.

A seguito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, l'Ente locale, in veste di capogruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato. Il legislatore, infatti, ha recentemente riconosciuto l'esistenza del gruppo "amministrazione pubblica" e ne ha stabilito lo strumento di rappresentazione contabile e di programmazione e controllo: il bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo, e attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; il bilancio consolidato, quindi, deve fornire una visione complessiva delle consistenze patrimoniali e finanziarie, così come del risultato economico, di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del bilancio consolidato si possono evidenziare:

- una maggiore trasparenza nei costi dei servizi,
- una migliore efficienza negli stessi dovuta a una programmazione complessiva del Gruppo
- una migliore risposta alla necessità di ricostruzione dei costi dei servizi offerti.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di Locorotondo secondo il dettato del Dlgs 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

1. IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'evoluzione normativa, spinta dall'affermarsi del fenomeno gruppo pubblico locale, sta imponendo il bilancio consolidato come principale strumento di *governance* esterna. Appare utile però sottolineare che già nella legislazione vigente vi sono dei riferimenti interessanti in merito all'opportunità di produrre un'informazione di tipo consolidato.

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica, infatti, è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L. 196/2009) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009):

- la L. 196/2009 introduce l'armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per le aziende pubbliche cosiddette "amministrazioni pubbliche";
- la L. 42/2009 introduce l'armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per le aziende pubbliche regioni, province autonome ed enti locali, che nel proseguo del lavoro chiameremo "autonomie locali".

Entrambi i testi normativi hanno previsto l'emanazione di successivi decreti, attuativi e di sperimentazione. I decreti attuativi sono:

- D.Lgs. 91/2011 in attuazione dell'armonizzazione contabile e del bilancio consolidato per le "amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. 118/2011 in attuazione dell'armonizzazione contabile e del bilancio consolidato per le "autonomie locali";
- DPCM di sperimentazione del 28/12/2011, con l'introduzione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 del DPCM);
- D.L. n. 174, 10/10/2012, convertito con L. 07/12/2012, n. 213.

I testi di legge e i regolamenti (sotto la norma legislativa) che, prima ancora del processo di riforma avviato nel 2009, avevano in qualche modo posto un richiamo ai temi del consolidamento dei conti e del bilancio consolidato sono i seguenti:

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (D.Lgs. 267/2000) agli artt. 152, co. 2, e 230, co. 6;
- i Principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità: OIC 17;
- i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per il settore privato: IAS 27;
- i Principi contabili nazionali per gli Enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali: Principio contabile 4;
- i Principi contabili internazionali per il settore pubblico: IPSAS 6, IPSAS 7, IPSAS 8.

Il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" presenta uno schivo cenno al consolidamento dei conti all'art. 152, co. 2 ("Regolamento di contabilità"). Il regolamento di contabilità, infatti, deve assicurare la "conoscenza consolidata" dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

Un riferimento più esplicito al bilancio consolidato, invece, si ha nel successivo art. 230, co. 6 ("Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali"). Esso recita, infatti, che il regolamento di contabilità "può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne".

Come è noto le disposizioni giuridiche del TUEL sono interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. In particolare, nel documento recante le finalità e i postulati dei principi in oggetto, (punto 43) si può leggere che

“rispetta il principio di universalità, anche se non è un obbligo di legge, la redazione di un rendiconto consolidato dell’ente locale”.

Il Principio Contabile Internazionale IPSAS 6 “Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate” impone l’obbligo di redigere il bilancio consolidato a tutte le entità del settore pubblico che esercitano un potere di controllo su altre entità economiche. Il concetto di controllo, a sua volta, viene definito come il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell’entità controllata in modo da ottenerne i benefici relativi.

Il Principio Contabile Internazionale IPSAS 7 “Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate” definisce collegata “un’impresa nella quale la partecipante ha un’influenza notevole e che non è né controllata né una joint venture per la partecipante”. Ed ancora, per influenza notevole intende “il potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della partecipata senza averne il controllo.

Il Principio Contabile Internazionale IPSAS 8 “Informazioni contabili relative alle partecipazioni in *joint venture*” definisce la *joint venture* come l’accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto.

La L. 42/2009 in materia di Federalismo Fiscale, all’art. 2, co. 2, lett. *h*), delega il governo ad attuare l’armonizzazione dei sistemi contabili delle Aziende Pubbliche Territoriali, tramite l’emanazione di un successivo decreto legislativo, nel quale, tra gli altri, si interviene in tema di consolidamento dei conti tramite l’adozione di un bilancio consolidato dell’Azienda Pubblica Territoriale con le proprie aziende partecipate.

L’attuazione di tale aspetto è intervenuta con i decreti:

- D.Lgs. 118/2011;
- DPCM 28/12/2011.

I principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio introdotti e approvati dal D.Lgs. 118/2011 si applicano a:

- Regioni;
- Enti locali di cui all’art. 2, TUEL;
- Enti e organismi strumentali di Regioni ed Enti locali.

Sono esclusi gli enti appartenenti al Servizio Sanitario nazionale.

In base all’art. 2 le Regioni e gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale. Si conferma che nelle amministrazioni pubbliche che l’adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Nell’ambito del sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di:

- rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari e partecipare al miglioramento del processo di programmazione finanziaria;

- partecipare alla costruzione del conto del patrimonio;
- permettere l'elaborazione del conto consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende, e altri organismi controllati;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge, e in particolare consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

I fini conoscitivi che sono assegnati al sistema di contabilità economico-patrimoniale non sono da interpretare in termini riduttivi: ogni sistema contabile ha proprie metodologie e finalità e la conoscenza dei fatti gestionali deve essere garantita in termini tridimensionali: finanziari, economici e patrimoniali.

È definita la funzione principale e fondamentale del sistema di contabilità finanziaria che si associa alla funzione di programmazione nelle Regioni e negli Enti locali, autorizza la gestione seguendone lo svolgimento e struttura la funzione di rendicontazione.

Anche gli enti strumentali di Regioni ed Enti locali che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.

L'adozione del bilancio consolidato è disciplinata dall'art. 19 del DPCM 28/12/2011, il cui comma 1 recita: "Gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato".

Il principio contabile applicato richiamato dal comma 1 è contenuto nell'allegato 4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" e definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

I principali caratteri del principio emanato per il bilancio consolidato fanno riferimento ai seguenti aspetti:

- definizione di Gruppo pubblico;
- individuazione dell'area di consolidamento;
- operazioni di consolidamento;
- schemi di bilancio.

Ad oggi con l'approvazione dei DPCM ex D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, si può fare riferimento all'allegato n. 4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" che, con l'entrata a regime del nuovo ordinamento a partire dal 1° gennaio 2014, è diventato obbligatorio per gli enti locali.

Le novità introdotte dal D.L. 174/2012 (convertito in L. 07/12/2012, n. 213) mal si sovrappongono alle disposizioni del D.Lgs 118/2011. Infatti l'armonizzazione contabile prevede l'obbligo del bilancio consolidato per gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti mentre il D.L. 174/2012, nel testo della Legge di conversione approvato alla Camera, lo impone agli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Inoltre il nuovo art. 147-*quater*, TUEL, è immediatamente operativo imponendo (comma 4) che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, mentre la sperimentazione del nuovo ordinamento contabile lo prevede solo per il secondo anno di sperimentazione e, a regime per tutti gli enti, solo con decorrenza 2014.

Questa situazione nazionale, comunque in via di evoluzione, stride con il contesto internazionale dove il bilancio consolidato della pubblica amministrazione è una prassi da tempo praticata trovando riscontro nell'IPSAS n. 6.

La Corte dei conti sin dalla deliberazione n. 13/2008 della sezione Autonomie sostiene che in presenza di una crescente perdita di significatività delle poste contabili iscritte nei bilanci degli enti territoriali (ormai svuotati dei principali servizi), ed in considerazione dell'eccessiva influenza delle spese esternalizzate, sia imprescindibile un'analisi di bilancio che abbia ad oggetto i risultati consolidati della gestione relativa ad enti ed organismi partecipati, tale da rappresentare in modo veritiero ed esaustivo l'effettiva situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'ente locale inteso come gruppo pubblico locale.

2. BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: DEFINIZIONE E FUNZIONE

Negli ultimi anni il progressivo processo di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici e le esigenze di finanza pubblica hanno dato impulso alla moltiplicazione degli organismi esterni attraverso i quali gli enti locali esplicano la loro attività.

Per questo motivo la dottrina economico aziendale ha delineato il concetto di gruppo comunale che si inserisce nell'ambito della più ampia categoria dei gruppi aziendali. Quest'ultimi pur essendo formati da aziende diverse tra loro, possono essere visti come un'azienda unica che opera secondo una propria strategia unitaria, senza per questo far venire meno l'autonomia giuridica dei soggetti che li compongono.

La presenza di diverse aziende, che fanno capo ad un soggetto economico unitario, quindi, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto elemento fondamentale per poter parlare di gruppo è la presenza di un disegno strategico comune.

Tale impostazione, è sicuramente in linea con gli orientamenti dei principi contabili internazionali (IFRS/IPSAS) in tema di controllo che individuano la presenza di un gruppo laddove un'azienda sia in grado di determinare le politiche gestionali di un'altra, indipendentemente dalla presenza di un legame partecipativo tra di esse.

La presenza di un unitario soggetto economico, quindi, non elimina l'autonomia giuridica delle singole aziende, pur andando inevitabilmente ad incidere sull'autonomia gestionale delle stesse.

Declinando la definizione generale dalla dottrina sui gruppi aziendali, la dicitura "gruppo pubblico locale" si giustifica, in prima battuta, per la natura eminentemente pubblicistica del soggetto economico che ne coordina l'attività (Comune o Provincia).

Il concetto di "locale" è invece legato alla dimensione prevalente dell'attività svolta dal gruppo pubblico che insiste sull'area territoriale di riferimento del soggetto economico.

In definitiva si individua un gruppo pubblico locale quando sussistono tre elementi fondamentali:

1. un soggetto economico ente pubblico locale;
2. una direzione economica e strategica unitaria, aspetto che, pur essendo tipico di qualsiasi gruppo aziendale, nel caso in questione è affiancato dalla peculiarità delle scelte economiche e strategiche connesse alla funzione pubblica propria dell'ente locale;
3. più soggetti giuridici di diversa natura, atteso che la specificità del gruppo pubblico è proprio quella di essere composto sia da aziende di natura privatistica che da enti di natura pubblicistica.

Le diverse esigenze e situazioni esistenti alla base della formazione di un gruppo pubblico locale determinano diverse configurazioni sia organizzative che gestionali che possono essere schematizzate e ricondotte sostanzialmente a due modelli:

1. gruppo "tradizionale";
2. gruppo "*holding*".

Il modello più diffuso è quello di gruppo "tradizionale", nel quale l'ente locale opera direttamente come capogruppo controllando in diverso modo gli organismi partecipati. Si tratta di una configurazione che si forma progressivamente, via via che l'ente locale scorpora ed esternalizza i servizi e/o le attività.

Il modello *holding*, invece, che sino ad oggi è stato utilizzato dagli enti di grande dimensione, si presta anche per la costituzione di gruppi sovracomunali con l'accortezza che le partecipazioni conferite alla *holding* devono riguardare le medesime società partecipate dagli enti locali soci della *holding* (con particolare riferimento alle società strumentali e a quelle in *house providing*).

In quest'ottica è probabile che, qualora si costituisca una *holding* sovracomunale, non sia possibile conferire alla stessa le partecipazioni di ente a sua volta non partecipate dagli altri enti soci della holding. In questo caso si delinerebbe un modello misto rispetto a quelli descritti.

Nel nostro caso, il comune di Locorotondo ha una configurazione di gruppo "tradizionale".

Tra gli strumenti della *governance* esterna il bilancio consolidato assume una rilevanza indispensabile per la rappresentazione contabile di un gruppo di aziende.

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11-bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita:

[...] "Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) a relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione. [...]"

Il bilancio consolidato è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate: è uno strumento informativo e di verifica interno ai fini della programmazione e controllo del gruppo Comune e di comunicazione verso l'esterno.

Il documento consente :

- valutazioni sulla performance finanziaria ed economico-patrimoniale del gruppo
- un'analisi prospettiva sulla gestione del gruppo

Tra le funzioni del bilancio consolidato la funzione informativa è sicuramente la più importante anche se non sempre tale documento riesce a far fronte a tutte le istanze conoscitive dei suoi potenziali utilizzatori.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs 118/2011 Allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato", redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Riassumendo il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, esclusi
- i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. AREA DEL CONSOLIDAMENTO

L'iter per la redazione del Bilancio Consolidato comprende le seguenti fasi:

- Definizione dell'Area di Consolidamento (attraverso la predisposizione di due elenchi così come definiti nel punto 3.1 del principio contabile all. 4/4);
- Comunicazione agli organismi partecipati rientranti nell'Area di consolidamento
- Individuazione dei bilanci da consolidare
- Individuazione del metodo di consolidamento;
- Rilevazione delle operazioni infragruppo (debiti, crediti, costi, ricavi) con il coinvolgimento degli organismi partecipati rientranti nell'area di consolidamento;
- Rilevazione delle differenze di consolidamento;
- Consolidamento delle voci contabili rettificata e definizione del bilancio consolidato;

Il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, prevede che ai fini dell'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato del gruppo Comune, l'ente capogruppo Comune di Locorotondo deve predisporre ed approvare in Giunta Comunale due distinti elenchi comprendenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 "Gruppo Amministrazione", evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel consolidamento;

Al paragrafo 2 Il gruppo "amministrazione pubblica" del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" è previsto che i componenti del gruppo amministrazione vengano individuati tra:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, trattasi di articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Visto che

- la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- in fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- ai fini dell'individuazione dell'area del consolidamento possono non essere inseriti nel secondo elenco sopra citato gli enti e le società appartenenti al gruppo Comune di Locorotondo nel caso di :

a. Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

b. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Dopo attenta analisi del portafoglio partecipazioni del Comune di Locorotondo, degli atti e dei rapporti giuridico-finanziari dello stesso con i propri enti e società partecipate è stato individuato il seguente primo elenco dei soggetti appartenenti al gruppo Comune di Locorotondo:

Organismi strumentali:

- nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Enti strumentali controllati:

- nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Enti strumentali partecipati:

- nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Società Controllate:

- FARMACIA COMUNALE DI LOC. SRL con sede in Locorotondo (BA) – Via Gorizia 61

Società partecipate:

- G.A.L. VALLE D'ITRIA s.c.ar.l con sede in Locorotondo (BA) – Via Cisternino 281

Nell'area del consolidamento è stata inclusa la società controllata:

- FARMACIA COMUNALE DI LOC. SRL con sede in Locorotondo (BA) – Via Gorizia 61

GRUPPO AMMINISTRAZIONE	SEDE	CODICE FISCALE	OGGETTO SOCIALE	QUOTA % PARTECIPAZIONE	AREA DEL CONSOLIDAMENTO
<u>Società Controllate</u>					
FARMACIA COMUNALE DI LOC. SRL	Via Gorizia 61 -Locorotondo (BA)	06598350723	Farmacia	51,00%	rientrante nel Consolidamento

L'individuazione della rilevanza della FARMACIA COMUNALE DI LOC. SRL nell'area di consolidamento è determinata nel modo che segue:

RILEVANZA	Totale Attivo 2017	Patrimonio Netto 2017	Ricavi 2017
Comune di LOCOROTONDO	54.423.979,46	32.537.468,54	10.029.782,877
10 % Comune di LOCOROTONDO	5.442.397,95	3.253.746,85	1.002.978,29
FARMACIA COMUNALE DI LOC SRL	647.836,76	200.237,00	1.761.788,00

I parametri relativi al totale dell'attivo ed al patrimonio netto risultano inferiori alla soglia di incidenza del 10 per cento del bilancio comunale, indicata dal par. 3.1, lett. a) dell'Allegato 4, mentre il totale dei ricavi caratteristici risulta al di sopra di tale valore, come evincibile dalla tabella. Pertanto la FARMACIA COMUNALE DI LOC. SRL, rientra nell'area di consolidamento dell'Ente.

Nell'area del consolidamento, invece, non rientra la società partecipata:

- G.A.L. VALLE D'ITRIA s.c.ar.l con sede in Locorotondo (BA) – Via Cisternino 281

GRUPPO AMMINISTRAZIONE	SEDE	CODICE FISCALE	OGGETTO SOCIALE	QUOTA % PARTECIPAZIONE	AREA DEL CONSOLIDAMENTO
<u>Società Partecipate</u>					
G.A.L. VALLE D'ITRIA s.c.ar.l.	Via Cisternino 281 -Locorotondo (BA)	06977030722	Altri servizi di sostegno alle imprese	4.80%	Irrelevante

L'individuazione dell'irrilevanza di G.A.L. VALLE D'ITRIA s.c.ar.l nell'area di consolidamento, invece, è così giustificata:

IRRILEVANZA	Totale Attivo 2017	Patrimonio Netto 2017	Ricavi 20176
Comune di LOCOROTONDO	54.423.979,46	32.537.468,54	10.029.782,877
10 % Comune di LOCOROTONDO	5.442.397,95	3.253.746,85	1.002.978,29
G.A.L. VALLE D'ITRIA s.c.ar.l	1.901.545,00	337.350,00	55.573,00

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato del Comune di Locorotondo, la società partecipata G.A.L. VALLE D'ITRIA s.c.ar.l è considerata irrilevante in quanto ha un'incidenza inferiore a quelle sopra richiamate.

Inoltre ai sensi dell'art. 11- quinquies del D. Lgs. n. 118/2011 non vi sono società partecipate del Comune in quanto, in fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, la G.A.L. Valle d'Itria s.c.ar.l. non è una società a totale partecipazione pubblica e comunque il Comune di Locorotondo detiene una partecipazione del 4,80 % pari a € 7.500,00 inferiore quindi, al 20% previsto dall'art. 11- quinquies che, in riferimento alle Società partecipate, testualmente recita:

- per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata;
- le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

4. LA PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a. comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b. trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c. impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Particolarmente importante il punto c: l'ente dovrà esercitare i propri poteri di indirizzo e controllo per garantire l'uniformità dei bilanci da consolidare nel bilancio complessivo del gruppo; nelle comunicazioni e negli incontri preliminari, l'ente capogruppo dovrà fornire le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato dell'ente locale; in tal senso, l'ente capogruppo dovrà predisporre e trasmettere ai propri enti strumentali e società controllate, linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

I componenti del gruppo, quindi, devono trasmettere la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" specifica che l'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve procedere aggregando i bilanci degli enti inclusi nell'area di consolidamento voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, dell'attivo netto/patrimonio netto, dei proventi e degli oneri, secondo i prospetti riportati nell'allegato A, che costituiscono parte integrante del Principio.

Il metodo di aggregazione dei valori può fare riferimento ai valori contabili, senza attribuzione dell'avviamento alle diverse attività e passività. L'adozione di un diverso criterio deve essere adeguatamente documentato nella informativa supplementare.

Il modello di bilancio da adottare, pertanto, non è libero, ma fa riferimento all'allegato A, che stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro.

È fondamentale che ciascun ente da consolidare abbia un affidabile sistema dei conti, basato sulla partita doppia, per arrivare alla corretta elaborazione del conto economico e del conto del patrimonio.

In difetto, perché si possa considerare rispettato il Principio occorre che sia precisato :

- il sistema contabile adottato presso ciascun ente interessato;
- il processo complessivo che dalla rilevazione presso i singoli enti perviene al bilancio di Gruppo Ente Locale;
- gli strumenti di controllo interno e di revisione che assicurano che l'informazione contabile prodotta sia chiara, veritiera e corretta.

La corretta esecuzione della procedura di consolidamento presuppone, inoltre, che presso ciascun ente da consolidare sia stato sviluppato un ordinato processo di determinazione e rilevazione quantitativa.

È auspicabile che gli Enti locali avviino un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, l'allineamento di tutte le contabilità di Gruppo.

L'attendibilità dell'informazione contabile deve essere assicurata in ogni caso dall'Ente locale il quale deve specificare gli strumenti (controllo interno, revisione interna e revisione esterna) attraverso i quali tale attendibilità è assicurata.

Inoltre, è necessario che i diversi enti del Gruppo Ente Locale offrano documenti contabili omogenei, oltreché uniformi sotto il profilo dei periodi amministrativi rappresentati. A tal fine:

- i bilanci dell'ente controllante e degli enti dal primo controllati utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data;
- se le date di chiusura del bilancio dell'ente controllante e dell'ente controllato sono diverse, l'ente controllato deve predisporre, ai fini del consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data di riferimento del bilancio dell'ente controllante;
- se ciò non sia possibile, e quindi il bilancio di un ente controllato utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato sia riferito a una data di chiusura diversa da quella del bilancio dell'ente controllante, devono essere operate le rettifiche relative alle operazioni o fatti significativi intervenuti tra la data di chiusura del bilancio dell'ente controllato e la data di riferimento del bilancio dell'ente controllante.

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi; in via tendenziale, vanno preferiti i principi adottati prevalentemente dagli enti controllati piuttosto che quelli stabiliti dal D.Lgs. 267/2000.

Ciò presuppone, a monte, che i bilanci delle società del Gruppo siano stati anch'essi redatti in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell'Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, deve attuarsi un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, mediante le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

Inoltre, è consentito non riflettere gli effetti della difformità nei principi contabili adottati da uno o più enti controllati, qualora irrilevanti sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione (come accade, ad esempio, nel caso di un elemento patrimoniale di importanza marginale, presente in poche imprese consolidate).

Dopo un'accurata analisi delle informazioni contabili del Comune di Locorotondo e della società controllata Farmacia comunale di Loc. Srl si è accertata:

- l'omogeneità delle date di chiusura;
- l'omogeneità degli schemi di bilancio utilizzati;
- l'omogeneità dei criteri di valutazione utilizzati.

Inoltre, i bilanci utilizzati per la redazione del bilancio consolidato del Comune di Locorotondo sono i bilanci di esercizio al 31/12/2017.

5. METODO DI CONSOLIDAMENTO

I metodi per il consolidamento proposti al punto 4.4 del “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, sono i seguenti:

Metodo integrale: che prevede l'inclusione integrale nel bilancio consolidato sia degli elementi patrimoniali (attivi e passivi), sia dei conti economici (proventi ed oneri) dei bilanci della aziende comprese nell'area del consolidamento.

Con tale metodo di consolidamento integrale, i dati contenuti nel bilancio consolidato diventano la risultanza della sommatoria dei valori di bilancio dell'ente e delle società rientranti nell'area del consolidamento, ferme restando le successive operazioni di rettifica relative alle operazioni infragruppo, al valore delle partecipazioni e alle corrispondenti frazioni del patrimonio netto.

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

Tale metodo, secondo l'IPSAS 7, prevede che il consolidamento avvenga inserendo il valore della partecipazione nell'ente controllato al patrimonio netto. Il costo originario della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio dell'Ente locale deve essere rettificato per tenere conto degli utili o delle perdite dell'ente partecipato conseguiti nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione, detratti i dividendi e operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato.

Metodo proporzionale: consiste nell'aggregare nel bilancio consolidato l'importo proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate rientranti nell'area del consolidamento.

In base a questo metodo i dati consolidati derivano dalla somma dei valori di bilancio della capogruppo, con quelli delle partecipate, presi in proporzione alla percentuale di partecipazione della controllante nel capitale di ciascuna controllata. Lo stesso procedimento si adotta anche in fase di eliminazione delle partite infragruppo, che vengono sempre rettificate in proporzione alla quota di capitale della società partecipata detenuta dalla controllante.

L'IPSAS 8 stabilisce che il metodo proporzionale di consolidamento consiste nel sommare tra loro gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci degli enti inclusi nell'area di consolidamento e dell'Ente locale, eliminando opportunamente le operazioni infragruppo. Il bilancio consolidato deve, quindi, rilevare solo attività, passività, costi, ricavi attribuibili all'Ente locale, che ne è il controllante in relazione alle sue quote di possesso.

Il metodo scelto per il consolidamento nella redazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Locorotondo è il “metodo integrale”, in quanto nell'area del consolidamento è stata inclusa una società controllata dall'ente che, come previsto al punto 4.4 del principio contabile deve essere consolidata utilizzando il metodo integrale, ove viene evidenziato il patrimonio netto delle quote di pertinenza dei terzi.

Si precisa che il metodo integrale è il metodo consigliato dai principi internazionali per il consolidamento delle aziende pubbliche.

6. LE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO

Dopo aver definito l'area del consolidamento e scelto il metodo di consolidamento, si deve procedere alla eliminazione dei conti infragruppo.

Occorre, quindi, trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria.

Vanno eliminati, pertanto, gli effetti di tutte le operazioni infra-gruppo (ossia tra enti inclusi nell'area di consolidamento) che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati; di conseguenza, il bilancio consolidato deve rappresentare esclusivamente le operazioni nei confronti di soggetti terzi estranei al Gruppo.

A tal proposito l'OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" prevede che il bilancio consolidato includa solo le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Questo comporta l'eliminazione degli importi relativi a operazioni e saldi reciproci, effettuata per l'intero ammontare delle operazioni, anche in presenza di interessenze di terzi, alle quali si imputano comunque gli eventuali effetti di loro pertinenza. Le operazioni infragruppo si eliminano solo se successive alla data del consolidamento della partecipazione.

Nella pratica ci si riferisce per lo più a vendite di beni o servizi, ad affitti su immobili o impianti di proprietà di altra società del gruppo, a finanziamenti infragruppo ed ai relativi interessi nel caso in cui siano fruttiferi.

L'eliminazione dei conti infragruppo non ha alcun effetto sul risultato e sul patrimonio netto consolidato e riporta i saldi patrimoniali ed economici alla reale consistenza.

L'eliminazione di dati contabili, come previsto dal punto 4.2 del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

E' necessario eliminare, pertanto, in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo, perché costituiscono trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso, se tali operazioni non fossero eliminate i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

A tal fine, occorre:

a.) eliminare il valore contabile delle partecipazioni dell'ente controllante in ciascun ente controllato e la corrispondente parte dell'attivo netto/patrimonio netto di ciascun controllato posseduta dall'ente controllante (indicazioni sul trattamento contabile di un eventuale avviamento possono essere rinvenute nei principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che riguardano le aggregazioni di imprese).

In merito alla elisione delle partecipazioni: OIC 17 prevede che in sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate.

Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento. Si ritiene opportuno che la data del consolidamento coincida con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta.

E' tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33.

La determinazione dell'ammontare della differenza iniziale da annullamento si basa sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data della sua acquisizione.

Pertanto all'esito dell'eliminazione delle partecipazioni si possono verificare due situazioni:

- a. Valore di iscrizione della partecipazione = alla relativa frazione di patrimonio netto; no "differenza contabile"
- b. Valore di iscrizione diverso dalla corrispondente frazione di patrimonio netto.

La "differenza contabile" può essere:

- negativa: se il valore della partecipazione è inferiore al corrispondente patrimonio netto;
- positiva: se il valore della partecipazione è superiore al corrispondente valore di patrimonio netto

La differenza negativa può essere trattata:

- a. con l'iscrizione in una voce del patrimonio netto di gruppo denominata "riserva di consolidamento": avere la connotazione di un "buon affare" rispetto al prezzo di acquisizione e quindi essere allocabile tra le poste del patrimonio netto come "riserva di consolidamento"
- b. con l'iscrizione in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", quando sia dovuta a previsione di risultati economici sfavorevoli.

La differenza positiva può essere trattata:

1. con l'iscrizione alla voce dell'attivo "differenza da consolidamento": essere riconducibile alla presenza di un avviamento implicito trattandosi di una "differenza da consolidamento" da iscriversi nelle immobilizzazioni immateriali e da ammortizzarsi in modo sistematico entro un periodo di cinque esercizi (periodo più lungo non oltre i dieci esercizi solo in caso di giustificati motivi);
2. in detrazione alla "riserva di consolidamento": non avere le caratteristiche di cui sopra con la conseguenza che, in caso di presenza di una riserva di consolidamento, tale valore deve essere imputata alla stessa fino a concorrenza del suo importo e per la differenza deve essere imputata per intero a conto economico (voce E21 "Oneri straordinari").

Per il Comune di Locorotondo si è proceduto alla rettifica del valore delle partecipazioni della Farmacia comunale di Loc. Srl registrata nello stato patrimoniale del Comune al 31/12/2017 pari ad € 95.400,60. Se non si provvedesse ad eliminare il valore della partecipazione contro la quota di Patrimonio Netto della controllata, si effettuerebbe infatti un errore di "duplicazione", in quanto il patrimonio netto della controllata verrebbe conteggiato nel consolidato due volte.

b) identificare la quota di pertinenza di terzi al valore del risultato economico positivo o negativo d'esercizio degli enti controllati consolidati.

c) identificare la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto (ossia le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione) degli enti controllati consolidati separatamente dal patrimonio netto di pertinenza dell'ente controllante.

La quota di pertinenza di terzi deve essere presentata, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato, all'interno dell'attivo netto/patrimonio netto, separatamente dall'attivo netto/patrimonio netto dell'entità controllante.

Anche la quota di pertinenza di terzi relativa al risultato economico positivo o negativo del complesso economico deve essere presentata separatamente.

Il risultato economico positivo o negativo d'esercizio è attribuito all'ente controllante e alle interessenze di terzi. Poiché in entrambi i casi si tratta di attivo netto/patrimonio netto, l'importo attribuito alle interessenze di terzi non costituisce un provento o onere.

Le perdite riferibili a terzi in un ente controllato consolidato possono eccedere la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto dell'ente controllato.

L'eccedenza, e ogni ulteriore perdita attribuibile agli azionisti di minoranza, sono attribuite all'ente controllante ad eccezione della parte per la quale gli azionisti di minoranza hanno un'obbligazione vincolante a coprire la perdita con investimenti aggiuntivi e sono in grado di farlo.

Se, successivamente, l'ente controllato realizza un risultato economico positivo, tale risultato è attribuito agli azionisti dell'ente controllante fino a concorrenza delle perdite di pertinenza degli azionisti di minoranza ma che erano state precedentemente assorbite dagli azionisti dell'ente controllante.

Se un ente controllato ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da azionisti di minoranza e sono classificate come patrimonio netto, l'ente controllante calcola la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Per il Comune di Locorotondo si è proceduto all'identificazione del risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi pari ad € 92.236,13; mentre, il patrimonio netto di pertinenza di terzi è risultato pari ad € 98.116,13.

d) eliminare saldi e le operazioni, all'interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti, i proventi rilevati a seguito di uno stanziamento o di altra autorizzazione di spesa, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari; per disposizione transitoria, gli Enti locali non sono tenuti all'eliminazione dei saldi e delle operazioni all'interno del complesso economico per bilanci relativi a esercizi iniziati nell'anno precedente la data della prima adozione del Principio; ciò in quanto gli enti controllanti che adottano per la prima volta il principio possono avere molti enti controllati che effettuano un numero significativo di operazioni fra loro rendendo, di tal modo, di difficile identificazione le operazioni e i saldi che devono essere eliminati ai fini del bilancio consolidato del complesso economico; l'Ente locale che si avvalga della disposizione transitoria, deve rilevare il fatto che non tutti i saldi e le operazioni infragruppo sono stati eliminati.

e) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni all'interno del complesso economico compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni .

Le perdite all'interno del complesso economico possono indicare una riduzione di valore che è necessario rappresentare nel bilancio consolidato. Indicazioni sulle differenze temporali derivanti dall'eliminazione di risultati economici positivi e negativi originati da operazioni all'interno del complesso economico possono essere rinvenute nei principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che riguardano le imposte sul reddito.

A tal riguardo l'OIC 17 prevede che "l'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo si effettua sulla base dell'utile o della perdita lorda. Non sono incluse le spese generali, amministrative e di vendita, che l'impresa sostiene comunque nel periodo".

Trattandosi di scritture che tipicamente hanno effetto sul risultato economico delle società interessate, la eliminazione di utili e perdite infragruppo comporta l'emersione di fiscalità differita che permane fino al momento in cui tali transazioni diventano effettive e realizzate nei confronti dei terzi all'esterno del gruppo.

L'eliminazione dell'operazione è integrale anche in caso di presenza di terzi di minoranza ai quali vanno attribuiti gli eventuali effetti di loro competenza.

f) considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Nel caso dell'imposta sul valore aggiunto, infatti, questa dovrà essere registrata come onere nel conto economico consolidato a causa della sua indetraibilità per l'Ente locale controllante.

Pertanto, per il Comune di Locorotondo nel conto economico consolidato:

- per i ricavi si è proceduto al consolidamento integrale dei proventi dei soggetti rientranti nell'area del consolidamento. Si è proceduto, inoltre, alla eliminazione del provento da partecipazione pari ad € 93.162,72: A storno di tale dividendo rilevato nel conto economico da parte della partecipante, va imputata come contropartita una posta del netto in quanto l'utile da cui scaturisce il dividendo ha contribuito alla formazione del risultato consolidato dell'esercizio precedente: nel caso specifico, nel passivo dello stato patrimoniale sono stati iscritti utili portati a nuovo pari ad € 93.162,72 tra le riserve da risultato economico di esercizi precedenti.
- per i costi si è proceduto al consolidamento integrale dei costi dei soggetti rientranti nell'area del consolidamento.

Nello stato patrimoniale consolidato, invece, si è proceduto:

- per l'attivo, al consolidamento integrale sommando alle attività dell'ente le voci integrali dell'attivo relative alla società partecipata rientrante nell'area del consolidamento.
- per il passivo, relativamente ai debiti con il consolidamento integrale sommando alle passività dell'ente le voci di debito relative alla società partecipata rientrante nell'area del consolidamento.

Si registrano operazioni infragruppo di debiti tra il Comune di Locorotondo e la società controllata Farmacia Comunale di Loc. Srl per € 515,35: in particolare si evidenziano debiti per trasferimenti e contributi per il Comune di Locorotondo consistenti in Contributi a persone bisognose pari ad € 515,35 e quindi, crediti dello stesso importo per la Farmacia Comunale di Loc. Srl. Tale operazione infragruppo non è stata eliminata, in quanto il paragrafo 4.2 del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" cita testualmente: "L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte". Di conseguenza, vista l'esiguità dell'importo in questione non è stato eliminato.

8. NOTA INTEGRATIVA

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal Principio contabile della contabilità economico-patrimoniale approvato come allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.

Nel bilancio consolidato del comune di Locorotondo è stata verificata una sostanziale omogeneità nell'utilizzo dei criteri di valutazione, anche perché il Comune di Locorotondo ha già avviato il processo di implementazione del proprio sistema di contabilità finanziaria con la contabilità economico patrimoniale prevista dal principio contabile sopra citato.

I criteri, sotto elencati, adottati dal Comune di Locorotondo nella valutazione delle componenti positive e negative e del patrimonio sono previsti dal "Principio contabile della contabilità economico-patrimoniale" approvato come allegato 4/3 al n. 118/2011:

- Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al valore del costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di produzione comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Tale valore è rettificato ogni anno del valore degli ammortamenti le cui quote sono rapportate al periodo di effettivo utilizzo, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, valutato in cinque anni.

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.

- Immobilizzazioni materiali: i beni demaniali, le altre immobilizzazioni materiali comprendenti i terreni, i fabbricati e i beni mobili sono stati iscritti ad inventario dei beni immobili e ad inventario dei beni mobili ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs. 267/2000. A patrimonio vanno indicati i valore netti residui, cioè al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Se il bene non è impiegato in un servizio non rilevante ai fini Iva, quest'ultima costituisce costo capitalizzabile, in caso contrario non costituisce elemento di costo ma un credito verso l'erario e non è capitalizzata.

Il bene iscritto a patrimonio viene aumentato direttamente del valore delle manutenzioni straordinarie effettuate sul bene stesso e decurtato del valore degli ammortamenti sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

- Mezzi di trasporto stradali leggeri al 20%;
- Mezzi di trasporto stradali pesanti al 10%;
- Automezzi ad uso specifico al 10%;
- Mezzi di trasporto aerei al 5%;

- Mezzi di trasporto marittimi al 5%;
- Macchinari per ufficio al 20%;
- Impianti e attrezzature al 5%;
- Hardware al 25%;
- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale al 2%;
- Equipaggiamento e vestiario al 20%;
- Materiale bibliografico al 5%;
- Mobili e arredi per ufficio al 10%;
- Mobili e arredi per alloggi e pertinenze al 10%;
- Mobili e arredi per locali ad uso specifico al 10%;
- Strumenti musicali al 20%;
- Opere dell'ingegno – Software prodotto al 20%;

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.

L'elenco sopra riportato non prevede i beni demaniali e i beni immateriali. Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.

Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.

Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche. Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati. I beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio non vengono assoggettati ad ammortamento .

- Immobilizzazioni in corso: sono valutate al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, trattasi degli stati avanzamento lavori di opere pubbliche non ancora ultimate con certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori o con certificato di collaudo; solo con queste attestazioni gli importi sospesi possono essere stornati dalle immobilizzazioni in corso e portati ad incremento della relativa voce delle immobilizzazioni materiali dell'attivo patrimoniale.

Anche per le immobilizzazioni in corso se si tratta di opere relative a servizi non rilevanti ai fini Iva, quest'ultima costituisce costo capitalizzabile, altrimenti non costituendo un elemento di costo ma un credito verso l'erario non è capitalizzata.

- Immobilizzazioni finanziarie: comprendono il valore delle partecipazioni dell'ente in imprese controllate, collegate ed in altre imprese.

La valutazione delle partecipazioni è effettuata con il metodo del costo di acquisto eventualmente svalutato se il valore è durevolmente inferiore al costo; con eccezione di una società controllata per la quale la valutazione è sempre stata effettuata con il metodo del patrimonio netto;

- Rimanenze: sono valutate al costo di acquisto;

- Crediti: sono valutati al valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti;

- Disponibilità liquide: vi rientra il fondo di cassa, comprensivo dell'importo complessivo depositato presso il tesoriere. Il fondo di cassa è valutato al valore nominale;

- Ratei e risconti attivi: sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi e sono valutati secondo le norme del codice civile.

In particolare: nella voce ratei attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce risconti attivi devono essere iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi e pertanto iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale.

- Patrimonio netto: rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio.

In generale la variazione del patrimonio netto corrisponde al risultato economico dell'esercizio, oltre alle eventuali rettifiche ed integrazioni per errori nella ricostruzione iniziale della consistenza del patrimonio o per rilevazioni di bilancio per le quali risulta più corretto variare la voce del patrimonio netto piuttosto che recepirle a conto economico, come eventi straordinari di gestione (es. rivalutazioni);

- Debiti: i debiti iscritti nel passivo patrimoniale sono valutati al valore nominale residuo;

- Ratei e risconti passivi: sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi e sono valutati secondo le norme del codice civile.

In particolare: nella voce ratei passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce risconti passivi devono essere iscritti i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi e pertanto iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale.

- Contributi agli investimenti da amministrazione pubbliche (ex conferimenti): trattasi di contributi in conto capitale ricevuti dall'ente per il finanziamento di investimenti (opere pubbliche del patrimonio dell'ente, finanziamento di immobilizzazioni immateriali, rimborso o restituzione a terzi di trasferimenti in conto capitale ed altri progetti d'investimento).

I conferimenti sono iscritti nel passivo patrimoniale al valore nominale ed esistono diverse modalità di storno di tali fondi.

Il metodo scelto dall'ente è il "metodo dei ricavi differiti o ricavi pluriennali", attraverso il quale, il fondo viene ridotto ogni anno in proporzione alla durata dell'ammortamento dell'investimento effettuato dall'ente (opera pubblica, manutenzione straordinaria, beni mobili, immobilizzazioni immateriali); le quote di ricavi pluriennali corrispondenti alle quote di

ammortamento dei beni da essi finanziati, sono contabilizzate alla voce A.5) Proventi diversi del conto economico.

- **Conti d'ordine:** sono annotazioni di memoria a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto.

Vi rientrano tutti gli elementi di gestione che alla chiusura dell'esercizio non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale.

- Composizione crediti e debiti

Comune di Locorotondo

CREDITI	
1. Crediti di natura tributaria	840.791,20
a. Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-
b. Altri crediti da tributi al netto del FCDE	826.351,57
c. Crediti da Fondi perequativi	14.439,63
2. Crediti per trasferimenti e contributi	787.744,73
a. verso amministrazioni pubbliche	220.401,11
b. imprese controllate	-
c. imprese partecipate	-
d. verso altri soggetti (titolo IV tipologia 200 categoria 5)	567.343,62
3. Verso clienti e utenti	160.325,82
4. Altri crediti	84.388,53
a. verso l'erario	1.179,00
b. per attività svolta per c/terzi	-
c. altri	83.209,53
Totale crediti	1.873.250,28

I crediti sono iscritti in bilancio al valore di presunto realizzo (valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti).

Ai crediti di natura tributaria pari ad euro 2.728.128,35 sono stati detratti i saldi dei conti correnti postali per euro 234.621,11 inseriti nelle disponibilità liquide e il FCDE Fondo Crediti Dubbia Esigibilità pari ad euro 1.652.716,04: la voce "Crediti di natura tributaria", infatti, iscritta nell'Attivo dello Stato patrimoniale è pari ad euro 840.791,20.

Dai crediti verso clienti, invece, pari ad euro 524.708,15 sono state detratte le somme già incassate su c/c postali ancora da riversare in tesoreria pari ad euro 57.025,76 e il FCDE pari ad euro 307.356,57: la voce "Crediti verso clienti", pertanto, risulterà pari ad euro 160.325,82.

I crediti verso l'erario pari ad euro 1.179,00 sono rappresentati dal credito IVA da dichiarazione annuale.

DEBITI	
1. Debiti da finanziamento	1.124.609,85
a. prestiti obbligazionari	-
b. v/altre amministrazioni pubbliche	-
c. verso banche e tesorerie	-

d. verso altri finanziatori	1.124.609,85
2. Debiti verso fornitori	878.170,59
3. Acconti	-
4. Debiti per trasferimenti e contributi	545.646,66
a. enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-
b. altre amministrazioni pubbliche	420.800,13
c. imprese controllate	-
d. imprese partecipate	-
e. altri soggetti	124.846,53
5. Altri debiti	475.186,90
a. tributari	159.184,56
b. verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	96.719,75
c. per attività svolta per c/terzi	-
d. altri	219.282,59
Totale debiti	3.023.614,00

I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale residuo

I debiti da finanziamento pari ad euro 1.124.609,85 sono rappresentati dai Mutui contratti con la Cassa DD:PP.

Farmacia Comunale di Loc. Srl

CREDITI	
Crediti v/clienti	62.504,64
Crediti tributari	19.278,54
Totale crediti	81.783,18

I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo“.

Non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti in quanto non vi è motivo di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi.

Si precisa, inoltre, che si tratta di crediti esigibili entro l’esercizio successivo e non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

DEBITI	
Debiti v/fornitori	312.513,00
Debiti tributari	4.552,90
Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.129,47
Altri debiti	8.848,00
Totale debiti	3.023.614,00

I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale.

Si precisa, inoltre, che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.

- Composizione interessi e oneri finanziari

Comune di Locorotondo

ONERI FINANZIARI	
Interessi passivi	59.077,85
Altri oneri finanziari	-
Totale oneri finanziari	59.077,85

Gli oneri finanziari pari ad euro 59.077,85 sono rappresentati da interessi passivi derivanti dalla restituzione dei Mutui alla Cassa DD.PP.

- Composizione ratei e risconti

Comune di Locorotondo

RATEI PASSIVI	
Ratei passivi	243.295,63
Totale ratei passivi	243.295,63

I ratei passivi sono rappresentati dalla retribuzione di risultato per euro 39.495,63 e dalla produttività per euro 203.800,00.

RISCONTI PASSIVI	
Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche	17.266.504,16
Altri risconti passivi	37.237,47
Totale risconti passivi	17.547.037,26

La voce "Altri risconti passivi" di importo pari ad euro 37.237,47 è rappresentata dalle quote di proventi derivanti dalle concessioni delle antenne.

Farmacia Comunale di Loc. Srl

RISCONTI ATTIVI	
Risconti attivi	1.202,38
Totale risconti attivi	1.202,38

I risconti passivi sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica.

- Composizione Proventi straordinari

Comune di Locorotondo

PROVENTI STRAORDINARI	
Proventi da permessi di costruire	134.750,99
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	196.584,09
Plusvalenze patrimoniali	3.627,92
Totale proventi straordinari	334.963,00

ONERI STRAORDINARI	
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	33046,37
Minusvalenze patrimoniali	20,12
Altri oneri straordinari	64.065,08
Totale oneri straordinari	97.131,57

- Compenso amministratori e sindaci

Comune di Locorotondo

Compensi spettanti al Sindaco ed agli Assessori	87178,16
Compensi spettanti al Consiglio Comunale	1746
Compensi spettanti a Commissioni Consiliari	2304

Farmacia Comunale di Loc. Srl

Compensi spettanti agli Amministratori	6.500,00
--	----------

- Conti d'ordine

Comune di Locorotondo

Impegni su esercizi futuri	81.871,47
----------------------------	-----------

La voce "impegni su esercizi futuri" rilevata nei Conti d'ordine di importo pari ad euro 81.871,47 è rappresentata dalla parte corrente del Fondo Pluriennale Vincolato detratta la retribuzione di risultato pari ad euro 39.495,63.